

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4581-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BOCO)

Comunicata alla Presidenza il 10 luglio 2000

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e sua esecuzione

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
col Ministro delle politiche agricole e forestali
e col Ministro per le politiche comunitarie

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2000

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge.	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Nel 1995 entrò in vigore l'accordo internazionale sui cereali che accoglieva due importanti convenzioni, la prima delle quali sul commercio dei cereali e l'altra sull'aiuto alimentare. Quest'ultima, siglata nel 1995 e scaduta il 30 giugno 1998, è stata rinnovata il 1° luglio 1999 ed è oggetto del presente disegno di legge.

Questa Convenzione, nata dalla contrapposizione di due concezioni divergenti quali quelle di autosufficienza alimentare (caldeggiata da molti paesi del Sud del mondo) opposta al principio di assistenza alimentare, trova un punto di mediazione in seno alle Nazioni Unite con l'enucleazione del concetto di sicurezza alimentare. Nel corso della definitiva costruzione concettuale della Convenzione vennero dichiarati due importanti assunti sull'aiuto alimentare: dove sistematico e continuo, esso è distruttivo della capacità agricola e produttiva del paese che ne beneficia; in caso di emergenze (catastrofi naturali, disastri dell'uomo, eccetera), l'aiuto va accompagnato da programmi di ricostruzione e dalla promozione di fattori di crescita endogena visibili.

L'importanza di questa Convenzione, rivolta in particolare ai paesi più poveri del pianeta, è direttamente proporzionale al grado di coinvolgimento degli stessi beneficiari nelle decisioni sull'assistenza alimentare e sul supporto alle economie interne, le quali spesso si trovano esposte a perturbazioni proprio in rapporto a modalità non appropriate nella distribuzione degli aiuti alimentari internazionali.

L'Unione europea si considera a tutti gli effetti parte della Convenzione, assieme agli Stati membri, che hanno comunque in via autonoma il diritto di intervenire; anch'essa quindi versa la quota minima di con-

tribuzione e di fatto, con gli strumenti della politica agricola comune, può condizionare le scelte dei paesi europei che, pur mantenendo alcune singole specificità, concordano precedentemente la posizione da assumere come membri dell'Unione.

Uno degli aspetti importanti annunciati nella Convenzione è sicuramente il paragrafo dedicato allo sviluppo e all'acquisto di prodotti locali nei paesi beneficiari. Anche un deliberato del Consiglio dei Primi ministri europei ribadiva l'importanza del concetto della sicurezza alimentare e dello sviluppo locale. Purtroppo esiste una non marginale divergenza tra i principi ribaditi nella Convenzione, e più volte enunciati nei deliberati dei Consigli europei, e la reale politica di aiuti alimentari realizzata nei paesi poveri. Infatti lo stesso strumento del sostegno alle esportazioni agricole europee, e l'operato della Commissione europea in ambito di applicazione della Convenzione risulta essere, in alcune occasioni, lontano dai principi della promozione dello sviluppo agricolo locale e del rafforzamento dei mercati regionali e locali nei paesi destinatari degli aiuti.

Nei primi articoli della Convenzione vengono inseriti gli obiettivi da perseguire per contribuire alla sicurezza alimentare mondiale e i relativi bracci operativi. La seconda parte della Convenzione tratta dei contributi, cioè del dono ai paesi in via di sviluppo di non meno di 20.000 tonnellate annue di cereali o grano o parte in valore, e degli obblighi relativi al rispetto delle norme internazionali di qualità e di compatibilità con il regime alimentare e i bisogni nutrizionali delle popolazioni dei paesi beneficiari.

I paesi beneficiari di aiuto alimentare sono i paesi ed i territori in via di sviluppo individuati dal Comitato di assistenza allo sviluppo

(CAD) dell'OCSE e i paesi figuranti sulla lista dell'OMC dei paesi in via di sviluppo.

L'aiuto può essere distribuito attraverso operazioni cosiddette bilaterali, o attraverso la mediazione di organizzazioni intergovernative, internazionali o non governative, ovvero veicolandolo attraverso un canale multilaterale rappresentato dal Programma alimentare mondiale (WFP). Proprio nell'ottica dello sviluppo e del sostegno ai mercati locali ed ai tessuti economici regionali, risulta importante sostenere una distribuzione che coinvolga maggiormente le organizzazioni non governative e le strutture della società civile organizzata dei paesi beneficiari, ove presenti, al fine di legare l'aiuto donato alle reali esigenze di sostentamento, in un quadro di conoscenza del territorio che le strutture locali esistenti possono offrire in maniera più profonda.

Il Comitato di aiuto alimentare, all'atto del rinnovo della Convenzione, ha stabilito di includere nella lista dei prodotti che possono essere forniti l'olio commestibile, la polvere di latte scremato, lo zucchero, le sementi, i prodotti che figurano nel regime alimentare tradizionale di gruppi vulnerabili all'interno dei paesi in via di sviluppo, nonché i micronutrienti. Nel quadro dei prodotti forniti per l'aiuto alimentare, risulta fondamentale stabilire una raccomandazione che riguarda la fornitura di sementi riproducibili e prive di manipolazioni genetiche. La particolarità di alcuni prodotti agricoli locali deve essere salvaguardata e protetta dalla pericolosità di ibridi e di organismi geneticamente manipolati importati da paesi terzi che, oltre a distruggere le colture locali, renderebbero i paesi beneficiari dipendenti da sementi prodotte all'estero, aggravando le già fragili economie interne.

La quarta parte della convenzione reca le disposizioni finali, che individuano nel Segretario generale delle Nazioni Unite il depo-

sitorio della Convenzione stessa e stabiliscono le procedure per la ratifica, da parte di ciascun Governo, conformemente alle proprie norme istituzionali nazionali. L'Italia ha firmato nella sede delle Nazioni Unite la Convenzione ed ha chiesto una proroga per il deposito dello strumento di ratifica in linea con le proprie procedure interne di ratifica, in base all'articolo XXIII della Convenzione stessa.

L'onere finanziario a carico dello Stato è valutato in 70 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, e ad esso si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

L'adesione italiana alla Convenzione risulta essere molto importante, soprattutto in un quadro di ridefinizione dei principi della cooperazione allo sviluppo dell'Italia. Un ramo del nostro Parlamento - proprio il Senato della Repubblica - ha nei mesi scorsi approvato il nuovo testo di legge di riforma di questo importante settore, concentrando su una nuova dimensione di partenariato e sviluppo umano sostenibile il nuovo corso delle politiche di aiuto pubblico allo sviluppo. La sfida dei Governi e delle società civili dei paesi donatori sarà focalizzata sulla capacità di crescita delle comunità locali e dei paesi destinatari degli aiuti, in modo da sviluppare la sostenibilità delle economie interne in un connubio tra autosufficienza agricola e alimentare e rispetto della biodiversità ecologica e sociale.

Boco, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PINGGERA)

sul disegno di legge

30 maggio 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MUNDI)

30 maggio 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XXIV della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. In attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è incaricata di provvedere alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana, secondo le indicazioni del Ministero degli affari esteri circa i Paesi beneficiari e con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono iscritte nell'apposita unità previsionale di base del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativa all'AGEA, ai fini del successivo trasferimento all'Agenzia medesima per la copertura, ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, della quota a carico dell'Italia del finanziamento degli aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

